



Avv. Emiliana Guzzo
Via Panebianco n.343 87100 Cosenza
Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI COSENZA

-Sezione lavoro -

PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART 700 C.P.C.

Proposto da **Filice Anna** (cod. fisc. **FLCNNA68A58D086H**) ivi residente in C.da Pigna snc, elettivamente domiciliata in Cosenza Via Panebianco 343 presso lo studio dell'avv. Guzzo Emiliana CF: GZZMLN79C54D086I che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 09436262 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it.

- ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** (CF: 97036700793) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Catanzaro Viale Cosenza n. 31 88100 Catanzaro.

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI Cosenza** (già ex provveditorato agli studi) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Cosenza C.so Telesio cap. 87100.



In data 7.08.2014 la III SEZ: BIS del TAR del LAZIO emetteva la sentenza n. 08864/2014 con la quale riconosceva la fondatezza del diritto così come richiesto ma senza obbligare l'amministrazione all'inserimento in graduatoria dell'istante con il punteggio aggiornato.

La stessa ricorrente è stata inserita in graduatoria con lo stesso punteggio già posseduto nel 2008 (ovvero 8.00 e 13.8) e senza nessun aggiornamento, e di fatto come di evince dalla documentazione allegata dai primi posti in graduatoria oggi si vede collocata nelle retrovie senza alcuna possibilità di esser chiamata né per supplenze né per immissione in ruolo (all.1 e 2).

Il punteggio corretto vedrebbe, come da Tab. di valutazione allegata, aggiungere al punteggio di cui sopra n. 2 punti per anno dal 2009 ad oggi (tot. 14 punti) data in cui l'odierna istante è stata depennata dalle graduatorie pertanto il punteggio aggiornato è di 22 e di 27.8, che la vedrebbero ricollocarsi in posizioni utili per l'inserimento nelle permanenti e per l'immissione in ruolo.

Come da certificazione che si produce (all. 3) il titolo professionale di guardarobiere è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege e come da sentenza del TAR allegata (all.4) lo stesso permette il regolare inserimento nelle graduatorie di III fascia il suo valore abilitante è stato definitivamente sentenza TAR del Lazio 08865/2014 resa definitiva come per legge. Pertanto l'odierna istante era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" e deve poter vedere aggiornato il proprio punteggio così come per legge.



Detta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 146 del 2011); infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale.

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparsa, in una situazione meritevole di tutela immediata. E' pur vero che l'amministrazione non ravvisa nella sentenza madre del Tar del Lazio indicazioni specifiche chiarificatrici della posizione dell'istante, ma è pur vero che in presenza di una sentenza chiarificatrice di tal genere al fine di evitare aggravio per l'Amministrazione avrebbe potuto procedere in sede di autotutela al riconoscimento "motu proprio" del nuovo punteggio aggiornato e contestuale ricollocazione in graduatoria.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

E ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, attualmente al vaglio del Parlamento Italiano (Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le



graduatorie ad esaurimento "perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Alla luce del disposto normativo, la ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse con il punteggio aggiornato, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chance per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle Graduatorie di III fascia e contestuale (ove mai la stessa fosse già esaurita) inserimento nella permanente come per legge con il massimo punteggio riconoscibile di cui si chiede alla competente amministrazione in subordine come da CCNL applicabile si voglia riconsiderare l'ipotesi di calcolo ivi prevista ovvero



Il presente ricorso è assistito dal fumus boni iuris, il Consiglio di Stato ha infatti annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ... ai docenti ed al personale ATA della scuola in possesso del titolo abilitante, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", nonché, per le ragioni sopra esposte, il richiamo integrale al dettato della Sentenza del TAR del Lazio III Bis n. 8864/2014 nel punto in cui annulla il Decreto MIUR n. 59 del 26 giugno 2008 nella parte in cui all'art. 2 punto E) stabilisce che per l'accesso alla qualifica di guardarobiere occorra il "Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda" e non anche quello di "guardarobiere", e per esso riabilita l'inserimento con titolo nella graduatoria sotto il profilo di Guardarobiere per illegittimità del DM presupposto.

Dall'ulteriore requisito del pericolo che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile e nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da nuocere al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico.

Si ponga pure in luce che l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale ATA ed educativo presso il Miur di Cosenza determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Viene in questo caso in questione la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per le eventuali assunzioni.

Tali atti sono adottati dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privati, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 165/2001.



Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Cosenza, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale ATA profilo Guardarobiere nell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, e per il triennio 2014/2017 (o in quella meglio vista), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di



esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.

2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali personale ATA profilo Guardarobiere valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta gradua, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio scolastico Provinciale di Cosenza , con sede in Cosenza C.so Telesio 87100 , mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.csa.cs.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Graduatoria in quanto oggi



mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza C.so Telesio 29, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.csa.cs.it o altro meglio individuato.

Documenti di cui all'indice

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco della graduatoria per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.



Avv. Emiliana Guzzo
Via Panebianco n.343 87100 Cosenza
Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ma è ESENTE dal versamento del C.U. poiché il reddito della ricorrente e del proprio nucleo familiare è inferiore ad €. 34.107.72

Cosenza lì, 17.09.2015

Avv. Emiliana Guzzo



MANDATO

Il sottoscritto FINCE
ANNA nato a
COSENZA
Il 18 di 09 residente
in COSENZA
Via S. SA. PIGNA
CF FLCNRN4583530001
Informato ai sensi dell'art.4
comma 3 D.Lgs 28/2010,
della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione
ivi previsto e dei benefici
fiscali di cui agli art. 17 e 20
del decreto di cui sopra.
Come da atto allegato al
presente delega a
rappresentare e difendere
l'Avv. Emiliana Guzzo nella
presente procedura
conferendogli tutti i poteri di
legge ivi compreso quello di
transigere o conciliare la lite,
proporre appello o domanda
riconvenzionale promuovere
ed opporsi alle procedure
esecutive incassare e
quietanzare con potere di
nominare sostituti
Procuratori e Avvocati.
Autorizzo, altresì, il
medesimo Avvocato al
trattamento dei dati
personali ed a quant'altro
previsto dal d.lgs 30.06.03
n.196. Ratifico sin d'ora il
suo operato senza bisogno di
ulteriore conferma ed eleggo
domicilio presso il suo studio
sito in Cosenza alla Via
Carmelo Bruno n. 2.

x Anna Fince

Cosenza 18.09.2015 li

Avv. Emiliana Guzzo
è autografa

